

Dott.ssa .....  
c/o Studio .....

40134 BOLOGNA

Oggetto: Accesso e attività recupero crediti. Centri per l'impiego.

La Dott.ssa ..... rappresenta a questa Commissione – chiedendone un intervento – la difficoltà che incontrano studi legali o aziende di recupero crediti ad ottenere l'accesso ai documenti presso i Centri per l'impiego relativi a debitori insolventi, accesso finalizzato alla conoscenza della posizione occupazionale del debitore per l'avvio del procedimento di pignoramento presso terzi per la soddisfazione del credito.

In un recentissimo parere del 25 novembre 2008, questa Commissione ha, per la prima volta, affrontato la problematica relativa all'accessibilità alle informazioni sullo "stato occupazionale" del lavoratore-debitore che, per legge, il datore di lavoro è obbligato a fornire al Centro per l'impiego territorialmente competente compilando un apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro.

In detto parere la Commissione è giunta ad affermare alcuni principi orientativi che si ritiene di dover ribadire anche in questa occasione e che si possono così sintetizzare:

a – il rappresentante del creditore (sia questi uno studio legale o un'azienda di recupero crediti, regolarmente muniti di specifico mandato) è pienamente legittimato a presentare domanda di accesso ex lege 241/90 ancorché non in possesso di un titolo esecutivo;

b – al fine di contemperare, da un lato, l'interesse del creditore al soddisfacimento della propria pretesa creditoria e, dall'altro, la riservatezza dei "dati sensibili" che le "schede anagrafiche" sulla posizione lavorativa del debitore in possesso dei Centri per l'impiego generalmente contengono, il diritto di accesso deve essere limitato alla conoscenza dei dati identificativi del datore di lavoro (ditta e sede) e all'ammontare della retribuzione lorda, elementi sufficienti per poter avviare l'azione legale per vedere riconosciuto (e soddisfatto) il credito.

Prefettura di Novara  
Piazza Giacomo Matteotti,1  
28100 NOVARA

Oggetto: Opera Pia .....– Accesso agli atti – Quesito

Per la descrizione della fattispecie sottoposta al parere di questa Commissione si riportano i fatti così come riassunti nella propria istanza dalla Prefettura di Novara.

“Con una richiesta oramai risalente all’estate del 2006, tre Consiglieri di Minoranza del Comune di ..... hanno rivolto istanza al Sindaco per visionare i bilanci relativi agli anni 2004 e 2005 della Opera Pia ....., all’interno del cui Consiglio di Amministrazione siedono tre rappresentanti scelti dal Comune stesso. Il Sindaco comunica che l’Opera Pia ..... è un Ente sul quale il Comune di ..... non ha poteri né controlli di sorta e, di conseguenza, invita i Consiglieri a rivolgersi direttamente all’Ente. Tale via viene di fatto esperita dai predetti Consiglieri sulla base della legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Successivamente, all’interno dell’Opera Pia, si apre un dibattito in merito alla natura pubblica o privata del suddetto Ente la cui soluzione, di fatto, avrebbe comportato l’applicazione o meno della normativa in questione. A tal fine viene richiesto apposito parere legale in base al quale viene testualmente stabilito che “...l’Opera Pia ..... è un ente avente personalità giuridica di diritto privato...” e che “...né il privato né il consigliere comunale di ..... abbiano diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione in possesso dell’Opera Pia”.

Successivamente, tuttavia, la Regione Piemonte, a seguito di specifica richiesta in tal senso, ribadisce, al contrario, la natura pubblica della suddetta IPAB posseduta fin dalla costituzione, respingendo la presentata domanda tesa all’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato.

Correlativamente a tale determinazione regionale, la Provincia di ....., organo deputato alla vigilanza sulle IPAB di natura pubblica, avvia formale richiesta all’Opera Pia ..... di visione dei citati bilanci.

I Consiglieri comunali di ....., a seguito di tale complessa vicenda e del pronunciamento concorde di Regione e Provincia, formulano nuovamente la loro richiesta di visione dei bilanci dell’Ente, al momento, ancora inevasa”.

In sede istruttoria sono stati acquisiti lo Statuto ed il parere sulla natura giuridica dell’Opera Pia ..... dalla stessa richiesto ad uno studio legale di Torino.

Questa Commissione, in primo luogo, ricorda come, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241/90, nel concetto di “pubblica amministrazione” destinataria della disciplina sull’accesso rientra anche il soggetto di diritto privato limitatamente all’attività di pubblico interesse dallo stesso svolta.

Pertanto, il discrimine fra assoggettabilità o meno alla normativa introdotta dalla legge n. 241/90 non risiede nella formale assunzione di natura privata o pubblica del soggetto giuridico interessato ma nell’interesse prevalentemente privato o pubblico per il quale lo stesso è stato istituito e ancor più nella natura dell’attività concretamente svolta.

Il parere sulla natura giuridica dell’Opera Pia ..... acquisito agli atti mostra di conoscere bene questi concetti e contiene una puntuale ricognizione

dell'evoluzione legislativa (nazionale e regionale) e giurisprudenziale sui "requisiti identificativi" della personalità giuridica degli IPAB, ma non appare condivisibile, in particolare, nel punto in cui, pur ricordando che, alla luce della l. r. n. 10/91, uno dei requisiti per il riconoscimento della natura giuridica privata dell'Opera Pia è la nomina da parte dei privati della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, lo riconosce sussistente nella specie ancorché dei sette membri che formano il C.d.A. la maggioranza (4) sono di nomina pubblica (3 dal Comune di ..... ed 1 dalla Regione ..... ) e degli altri tre uno è nominato dal Tribunale di ....., uno dall'Ordine degli avvocati e uno dall'Ordine degli ingegneri di ..... (Statuto, art. 10). La componente privata non solo non è maggioritaria ma, in sostanza, manca del tutto, riservando ai membri di nomina pubblica un'influenza dominante nelle decisioni gestionali.

C'è da aggiungere, per completezza, che anche nel caso in cui avesse ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Opera Pia in questione sarebbe soggetta, ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. n. 20/82 al controllo del Comune (e più specificatamente della ASL della zona in cui l'ente ha la sede legale), ricadendo automaticamente nei poteri di vigilanza (e nel diritto di accesso a ciò finalizzato) dei Consiglieri comunali.

Riconosciuta l'assoggettabilità dell'Opera Pia ..... alla l. n. 241/90, è necessario verificare se i Consiglieri istanti del Comune di ..... hanno il diritto di accedere ai suoi bilanci.

Costituisce giurisprudenza consolidata (di questa Commissione e del Giudice amministrativo) quella secondo la quale i poteri di cognizione dei Consiglieri comunali, esercitati ex art. 43, TUEL in funzione del loro Ufficio, non soffrono alcuna limitazione, se non quella dell'ampiezza della richiesta di accesso che possa arrecare (temporaneo) disagio alla funzionalità organizzativa dell'Amministrazione adita: limite che, peraltro, non incide sulla legittimità dell'istanza ma solo sui tempi e le modalità del suo adempimento. I consiglieri, pertanto, possono avere accesso ai bilanci dell'Opera Pia rivolgendo direttamente alla stessa la relativa richiesta, così come risulta abbiano fatto.

Sullo specifico contenuto dell'istanza, concernente l'accesso ai bilanci, una conferma giurisprudenziale proviene da una recente decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2007 n. 4411, che ha riconosciuto il diritto di accesso al bilancio di previsione di un ente locale a favore di una società che svolgeva, in forza di un contratto, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al fine di conoscere se ed in quale misura il Comune avesse stanziato in appositi capitoli le somme occorrenti a far fronte allo specifico onere finanziario derivante dal detto contratto.

Se il giudice amministrativo ha ritenuto meritevole di tutela l'accesso ai documenti di bilancio di ente locale per la tutela di un interesse privato nascente da contratto, a maggior ragione si deve riconoscere lo stesso diritto a chi, come il Consigliere comunale, agisce nell'interesse generale per la tutela del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ente locale.

Comune di Toritto  
Via Municipio, 11  
70020 Toritto (BA)

Consigliere Comunale  
Sig. ....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'accesso da parte di un consigliere comunale relativa ad atti relativi ad un contenzioso.

Il Comune di Toritto, con nota del 25 luglio 2008, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla fondatezza della richiesta, ad esso rivolta da un Consigliere comunale di poter avere copia dell'atto relativo alla comparsa di costituzione in giudizio depositato nel corso di un procedimento civile promosso dallo stesso Comune. L'amministrazione comunale esprime delle perplessità in merito, legate alla circostanza che il contenzioso è ancora in itinere e lamenta, altresì, profili di dubbia compatibilità con la normativa in materia di privacy.

Successivamente, il consigliere comunale ....., che ha avanzato la richiesta di accesso innanzi rappresentata, in data 3 settembre u.s., ha fornito le seguenti precisazioni. Il contenzioso civile è stato promosso dal Comune nei confronti della Telecom Spa ed è finalizzato alla rimozione di un ponte radio installato nel 1992 dalla citata società. Il consigliere evidenzia, altresì, che gli è stato regolarmente fornito, dalla funzionaria responsabile del servizio affari generali del Comune, copia dell'atto di citazione in giudizio del Comune nei confronti della Telecom Spa; la stessa funzionaria, invece, dopo avergli comunicato la data della prossima udienza gli ha, invece, negato, per motivi di riservatezza, di accedere alla copia della comparsa in giudizio della Telecom.

La Commissione, preliminarmente, ritiene di riunire le due richieste di parere presentate dal Comune e dal consigliere comunale per identità oggettiva, in quanto vertenti sulla medesima fattispecie.

In linea di principio, in precedenti pronunce, la Commissione ha ritenuto che le richieste formulate dai consiglieri comunali, qualora siano utili all'espletamento del loro mandato, rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

La disamina della fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, impone una preliminare trattazione dei principi generali che governano la materia del diritto di accesso dei consiglieri comunali

Tale situazione giuridica pubblica costituisce innanzitutto una particolare estrinsecazione del principio di trasparenza amministrativa, finalizzata al perseguimento di quegli obiettivi di interesse pubblico che il consigliere comunale è chiamato a perseguire nella propria attività.

Sebbene il diritto d'accesso agli atti della P.A. è stato riconosciuto, dall'art. 25 e ss. della legge 7.8.1990 n. 241 e ss., alla generalità dei consociati, la regolamentazione del diritto di accesso dei consiglieri comunali è contenuta all'interno di una distinta e autonoma disciplina, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, l'art. 43 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge”.

La norma accorda al consigliere comunale e provinciale un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto "nei casi specificatamente determinati dalla legge" (così Tar Sardegna, sez. II - sentenza 30 novembre 2004 n. 1782).

E' importante evidenziare che tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 e l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 cit. sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.

Così può configurarsi un diritto-dovere del consigliere di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento dell'ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio Comunale.

Qualche perplessità può sorgere avuto riguardo al diritto di accesso in rapporto al diritto alla riservatezza. Il diritto all'informazione e il diritto alla privacy costituiscono due interessi di rango primario che in quanto tali, devono ritenersi entrambi meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Comunque va detto che, eventualmente, nel contrasto tra diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto alla *privacy*, quest'ultimo diritto può essere salvaguardato mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell'accesso, che utilizzino, ad esempio, la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fermamente intenzionati a mantenere l'anonimato, o che, invece, si avvalgano dell'assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione.

Pertanto, non si giustificherebbe – in linea di principio – l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio della copia dell'atto di comparsa di costituzione in giudizio.

Tuttavia, essendo la comparsa di costituzione in giudizio un atto di natura giudiziaria viene in rilievo la disciplina del diritto di accesso disciplinante il differimento dello stesso, che è disposto secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006: “Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.

Di conseguenza, trattandosi di un documento contenente dati giudiziari tutelati ai sensi dell'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si ricorda che la competenza di questa Commissione è limitata alla materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, sono quelli “formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa”.

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Al riguardo, è importante ricordare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1882, del 30 marzo 2001, in base alla quale si ritiene di “..... escludere che nei confini oggettuali dell’accesso possano rientrare atti aventi carattere squisitamente processuale”.

Conclusivamente, la Commissione ritiene che l’istanza prodotta dal consigliere del Comune di Toritto potrà essere soddisfatta solo al termine del procedimento giurisdizionale in corso.

Comune di Celenza sul Trigno  
Corso Umberto I, 23  
66050 Celenza sul Trigno (CH)

Consigliere Comunale  
Sig. ....

Oggetto: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ad un parere legale.

Con nota del 1 luglio 2008, il Dott. ...., in qualità di Segretario Comunale e responsabile del procedimento, ha chiesto il parere della Commissione in merito all'istanza di accesso presentata da un consigliere comunale e da un ex assessore, relativa alla documentazione concernente un parere che l'Amministrazione aveva richiesto ad uno studio legale per dirimere la questione relativa "all'intera vicenda R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) ed, in particolare, alla posizione contrattuale dell'ente, alla luce delle numerose deliberazioni prodotte sino alla data odierna".

Successivamente, con e-mail dell'11 agosto 2008, il Consigliere comunale ....., ha chiesto un parere sul medesimo argomento.

Il Comune, precisa che l'accesso al parere espresso dallo studio legale non dovrebbe essere giustificato "...in quanto relativo all'attività professionale dell'avvocato, che attiene alla sfera di riserbo che caratterizza i rapporti tra l'avvocato ed il suo assistito e, quindi, tutelati dalla legge attraverso il segreto professionale". Rappresenta, inoltre, che la documentazione oggetto della richiesta di accesso è particolarmente voluminosa e metterebbe in difficoltà la funzionalità degli uffici.

Al fine di risolvere tale questione, occorre preliminarmente distinguere la posizione del consigliere e dell'ex assessore, rispetto al comune interesse all'accesso ai medesimi documenti amministrativi. Infatti, si pongono, nel caso di specie, problematiche distinte sia sul profilo della normativa applicabile sia per quanto concerne la diversa estensione del diritto all'accesso, riconosciute all'uno e all'altro soggetto.

1) Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, della legge n. 267/2000 (Testo unico ordinamento degli enti locali), il quale prevede in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici, siano essi comunali o provinciali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.

Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta e non può essere disattesa dall'amministrazione.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato (sentenze n. 2716 del 2004, n. 6742 del 2007 e n. 166 del 2008).

Nel caso di specie, oggetto della richiesta di accesso del consigliere comunale è un parere che l'Amministrazione comunale ha chiesto ad uno studio legale.

Sull'argomento è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716 del 4 maggio 2004, la quale nel ribadire l'ampio diritto di accesso dei consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato, ha precisato che "...i consiglieri comunali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo".

2) Diversa è la posizione dell'ex assessore che ha chiesto di accedere al medesimo parere legale in argomento.

Preliminarmente, è importante sottolineare che l'ex assessore non potendo beneficiare della speciale disciplina prevista per i consiglieri comunali (art. 43, legge n. 267/2000), deve attenersi alle previsioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi contenute nella legge n. 241/90, la quale stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constatare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Pertanto, nel caso di specie prospettato, prima di garantire la legittimità del diritto di accesso all'ex assessore, andrebbe verificata la sussistenza di quell'interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", che, alla stregua della normativa di riferimento, legittima ed autorizza la conoscenza degli atti amministrativi.

Passando, poi, ad esaminare nel merito l'oggetto della richiesta di accesso dell'ex assessore, ossia il parere legale chiesto dal Comune, si rappresenta che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare (Sez. V, 02/04/2001, n. 1893; Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200) che la normativa di rango statale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, pur affermando l'ampia portata della regola dell'accesso, la quale rappresenta la coerente applicazione del principio di trasparenza, introduce alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in cui determinate categorie di documenti sono sottratte all'accesso, in ragione del loro particolare collegamento con interessi e valori giuridici protetti dall'ordinamento in modo differenziato.

Il principio è espresso dall'art. 24 della legge n. 241/90, il quale stabilisce che il diritto di accesso è escluso "a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge...".

In tali casi, i documenti, seppure formati o detenuti dall'amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, poiché il principio di trasparenza cede (o, quanto meno, viene circoscritto sul piano oggettivo o temporale) a fronte dell'esigenza di salvaguardare l'interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto. In questo contesto, si è affermato che, nell'ambito dei documenti segreti sottratti all'accesso, rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione, trattandosi di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 del codice penale e 200 del codice di procedura penale (Cons. di Stato, Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

In merito alle consulenze legali esterne, alle quali l'amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti dell'attività amministrativa di sua competenza, la giurisprudenza del Supremo Consesso Amministrativo ha avuto modo di precisare che nell'ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell'ambito di una apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è

poi richiamato nella motivazione dell'atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all'accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

Viceversa, nel caso in cui la consulenza si manifesta dopo l'avvio di un contenzioso (giudiziario, arbitrale o anche meramente amministrativo), oppure dopo l'inizio di attività tipiche della fase immediatamente precedente al contenzioso, il parere del legale non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all'ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili allo scopo di tutelare i propri interessi. In questo caso, le consulenze legali restano caratterizzate dalla riservatezza tutelando non solo l'opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell'amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto alla difesa deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento.

Il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta anche nelle ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all'esito del procedimento, ma precedente l'instaurazione di un giudizio o l'avvio dell'eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all'amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad una lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale (Cons. di Stato, Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

Pertanto, l'orientamento del giudice amministrativo manifestato in più di un'occasione al riguardo, è nel senso di "...distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificarne la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione" (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38).

Analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893, secondo cui: "Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei pareri rilasciati all'amministrazione dai propri legali di fiducia, solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di un'azione giudiziaria, il parere stesso deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento".

Per quanto concerne, invece, la problematica lamentata dal Comune legata alla circostanza che la documentazione oggetto della richiesta di accesso è particolarmente voluminosa e metterebbe in difficoltà la funzionalità degli uffici, si ricorda che tale doglianza non costituisce causa ostativa all'accesso, sebbene resti fermo il principio secondo cui il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi.

E' evidente, infatti, che qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del

procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

3) Conclusivamente, la Commissione, per le ragioni esposte in precedenza, ritiene che:

- la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale del Comune di Celenza sul Trigno sia da accogliere;
- in ordine alla richiesta di accesso dell'ex assessore, dai dati a nostra disposizione, vista l'impossibilità di desumere elementi che ci consentano di valutare l'interesse ad accedere agli atti da parte del richiedente e qualificare il parere legale quale passaggio procedimentale istruttorio che si inserisce all'interno del procedimento amministrativo, né tantomeno quale strumento di consulenza prodromico ad una futura azione legale da parte della Giunta del Comune di Celenza sul Trigno, la scrivente Commissione sospende il giudizio, attendendo dall'Amministrazione chiarimenti al riguardo.

Cons. ....  
Magistrato addetto alla Presidenza  
Corte dei Conti  
Viale Mazzini, 105  
00195 ROMA

Oggetto: Richiesta di parere della Corte dei Conti.

La Banca ....., in data 6.11.2008 presentava istanza di accesso alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia per ottenere l'esame e l'estrazione di copia dei documenti e della memoria depositata dinanzi alla predetta autorità, nell'ambito del procedimento di controllo conclusosi con deliberazione n. 52/2008 del 17.4.2008. L'interesse diretto e qualificato dell'istante ad ottenere l'accesso ai documenti richiesti si fonda sulla circostanza che la predetta Banca è controparte rispetto al Comune di Milano dell'operazione oggetto della predetta deliberazione.

La Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per la Lombardia ha chiesto al Presidente della Corte dei Conti un parere sull'istanza di accesso in questione.

Il Magistrato della Corte dei Conti addetto alla Presidenza, a sua volta, ha chiesto di conoscere il parere della Commissione.

A prescindere dalla soluzione che si ritenga di dover dare alla questione della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale della Banca, corrispondente ad una situazione giuridica collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso, di cui la Corte dei Conti- Sezione di controllo per la Regione Lombardia sembra dubitare, appare decisiva la questione della configurabilità, in astratto, di un diritto di accesso nei confronti della Corte dei Conti, quale organo investito di funzioni di controllo.

A tale interrogativo si deve rispondere negativamente.

La Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, comma 2 esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, nonché quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e partecipa, nei casi e nelle forme previste dalla legge al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo direttamente alle Camere sul riscontro da essa eseguito. Il comma successivo dell'art. 100 della Costituzione riserva alla legge la garanzia dell'indipendenza della Corte dei Conti. Nello svolgimento di tale attività di controllo la Corte dei Conti opera quale organo neutrale, estraneo allo Stato-amministrazione, nell'esercizio di funzioni di rilievo costituzionale che assicurano l'ordinato svolgersi della vita amministrativa (cfr. in tal senso, in dottrina, *ex plurimis*, Garofoli-Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, pag. 893, Nel diritto editore, Roma, 2008, ed in giurisprudenza, Corte costituzionale, sent. n. 267/2006; Corte costituzionale, sent. n. 179/2007; Cass. Civ. sent. n. 2184/2007; Cass. Civ. sent. n. 5186/1979).

Non essendo quindi la Corte dei Conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo, costituzionalmente garantita, qualificabile come Pubblica Amministrazione, ma come vero e proprio potere dello Stato, nei suoi confronti non è esercitabile il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90.

In tal senso si è d'altronde già espressa la Commissione con parere reso in data 9/7/2007, nel quale ha escluso la sussistenza del diritto di accesso a documenti relativi all'attività istruttoria della Corte dei Conti in sede di giudizio di responsabilità contabile, sulla base del principio della non assimilabilità della Corte dei Conti, sia

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, sia nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, ad una Pubblica Amministrazione.

Resta impregiudicata, ovviamente, la valutazione dell'istanza di accesso in questione da parte del Comune di Milano, cui la Banca potrà indirizzare la sua richiesta, essendo tale Ente locale il soggetto da cui provengono i documenti impropriamente richiesti alla Corte dei Conti.

Sig.ra .....  
Associazione “.....”  
.....

e, p.c. Comune di Gorizia  
Piazza del Municipio, 1  
34170 Gorizia

Oggetto: Associazione “.....” di Gorizia: accesso a dati di interesse ambientale.

Con e-mail del 5 novembre scorso l’Associazione “.....” di Gorizia ha chiesto di conoscere se essa, in quanto portatrice di interessi diffusi, debba ritenersi legittimata - ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/90 - ad accedere ai documenti amministrativi ed alle informazioni relativi ai “proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (voce CTR del metodo normalizzato stabilito dal d.P.R. n. 158/1999), dati che – si afferma – il Comune di Gorizia non avrebbe mai ricevuto dalla Società partecipata ..... che gestisce il settore rifiuti.

Al riguardo si fa presente che ai sensi del citato art. 23 e dell’art. 2, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il diritto d’accesso “si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione”; e quindi non può avere ingresso nel caso in esame, dal momento che la stessa richiedente dichiara che il Comune di Gorizia non ha alcuna informazione sui proventi in questione, in quanto mai forniti dalla Società ....., e che i relativi ricavi vengono “scalati direttamente nelle fatture delle ditte appaltatrici del servizio” (e quindi, di fatto, resterebbero ignoti nel loro specifico importo).

Si osserva peraltro che i dati e le informazioni richiesti, se in possesso dell’Amministrazione, dovrebbero ritenersi accessibili anche se non costituenti un “documento amministrativo” nel senso tecnico stabilito dall’art. 22, comma 1, d), della legge n. 241/90. Infatti il caso in esame rientrerebbe nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 1, n. 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, che disciplina l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, trattandosi appunto di “informazione disponibile concernente.... le misure, anche amministrative.... e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente.... e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi”.

La Commissione, infine, non può esimersi dal rilevare che, se quanto dichiarato dalla richiedente fosse esatto, il comportamento della Società partecipata non potrebbe ritenersi rispondente al principio generale di trasparenza, che – ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge - costituisce una finalità essenziale del diritto d’accesso; ciò perché indicare in uno stesso importo indifferenziato la somma algebrica di partite attive e passive determina – di fatto – l’impossibilità di conoscere con esattezza l’importo delle une e delle altre, e quindi non può ritenersi conforme ai principi di una corretta contabilità.

Ritiene pertanto la Commissione che il presente parere vada comunicato anche al Comune di Gorizia.

Sig. ....  
.....

Oggetto: Ministero dell'economia e delle finanze: tabelle di distribuzione dei compensi accessori - Accessibilità.

Con nota del 23 ottobre 2008 il Sig. ...., dipendente CIS del Ministero dell'economia e finanze in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, ha fatto presente che nel suo ufficio il dirigente non permette ai dipendenti di accedere alle tabelle di distribuzione dei compensi accessori (straordinario e fondo unico di amministrazione), motivando il diniego con l'esigenza di tutelare la privacy degli altri interessati; ed ha chiesto a questa Commissione se tale diniego sia conforme alla disciplina dell'accesso dettata dalla legge n. 241/90.

Al riguardo la Commissione fa presente che, a norma dell'art. 22, comma 2, della legge citata, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, "costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Ne deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d'accesso non può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell'art. 22.

Ora nel caso in esame il dirigente ha evidentemente inteso applicare l'art. 24, comma 6, d), che in deroga all'indicato principio generale consente di sottrarre all'accesso i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone", con particolare riferimento a vari interessi tra cui quelli "professionale" e "finanziario".

Ma nel caso in esame tale deroga non potrebbe ritenersi giustificata.

In primo luogo la distribuzione dei compensi accessori costituisce un procedimento d'ufficio che ha per destinatari la generalità dei dipendenti ed al quale quindi potenzialmente partecipa tutto il personale. Di conseguenza, trattandosi di partecipazione infraprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere all'atto conclusivo del procedimento.

In secondo luogo il procedimento in questione è fondato in sostanza su una valutazione di merito comparativo dell'impegno e della produttività dei singoli dipendenti, e quindi – in pratica – su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione; il che comporta che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione in materia di procedimenti concorsuali, la partecipazione alla procedura rende ex se accessibili le determinazioni adottate dall'Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti.

Infine sarebbe palesemente illogico che il procedimento si dovesse concludere senza che il singolo percipiente avesse la possibilità di conoscere la misura in cui in cui è stata valutata la collaborazione e la produttività degli altri dipendenti, e quindi senza poter desumere in base a quale valutazione è stata determinata la misura dei compensi a lui attribuiti e senza poter fare utile riferimento ai comportamenti degli altri dipendenti. Se ciò accadesse non soltanto verrebbe disattesa una delle finalità istituzionali delle competenze accessorie, che è quella di incentivare i comportamenti collaborativi e la produttività, ma anche verrebbero appannate le più generali finalità di trasparenza e di

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

imparzialità, che il citato art. 22, comma 2, correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Si esprime pertanto il parere che le tabelle in questione siano accessibili.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica militare.

**Fatto**

Il signor ....., dipendente in servizio presso l'Ufficio Comando del 16° Stormo P.F. dell'Aeronautica militare, in data 30.6.2008 chiedeva l'accesso agli atti inerenti la denuncia inviata all'Ufficio da parte di un altro dipendente, il signor ....., in ordine ad un alterco intercorso tra quest'ultimo ed il ricorrente in data 18.5.2008.

A seguito del differimento dell'accesso disposto dal Comandante in data 11.7.2008, il signor ....., in data 8.9.2008, reiterava la propria istanza di accesso.

L'Ufficio, con nota del 24.10.2008, negava l'accesso richiesto dal signor ..... sul rilievo della non esercitabilità dell'accesso agli atti riconducibili all'attività di diritto privato della P.A.

Il signor ....., con ricorso del 20.11.2008, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso a tutta la documentazione inerente l'episodio del 18.5.2008 in possesso dell'Ufficio Comando 16° stormo P.F. dell'aeronautica Militare.

**Diritto**

Il ricorso è manifestamente fondato.

In primo luogo non è condivisibile l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale l'istanza di accesso in questione concernerebbe atti riconducibili all'attività di diritto privato, poiché si tratta di un'istanza diretta ad ottenere copia di documenti relativi ad un episodio che potrebbe determinare l'attivazione della potestà disciplinare dell'amministrazione nei confronti dei due dipendenti coinvolti nell'alterco verificatosi in data 18.5.2008.

Ma anche a voler accedere alla singolare qualificazione giuridica dell'attività cui sono riconducibili gli atti in questione prospettata dall'amministrazione, si deve escludere che se ne possa trarre la conclusione della non esercitabilità del diritto di accesso.

L'art. 22, comma 1, lettera d) annovera espressamente tra i documenti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, anche quelli relativi ad attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

In considerazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso dei documenti richiesti dal ricorrente, per la tutela dei propri diritti, il diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione è assolutamente ingiustificato.

**PQM**

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle suesposte considerazioni.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro.

**Fatto**

Il signor ....., quale legale rappresentante della XXX sas e della YYY s.r.l., in data 16.9.2008, inoltrava al Comando del Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro istanza di accesso ad esposti anonimi e a denunce sottoscritte presentati nei suoi confronti e delle società da lui rappresentate, custodite agli atti del Nucleo Polizia tributaria di Catanzaro, al fine di tutelare gli interessi dell'istante nonché delle società da questi rappresentate.

Il Comando della Guardia di Finanza con nota del 21.10.2008 negava l'accesso richiesto sulla base del richiamo della disciplina dettata dalla legge n. 241/90 e dal regolamento del Ministero delle Finanze adottato con D.M. n. 603/1996 e dal d.P.R. n. 352/1992. In particolare l'Amministrazione negava, nel caso di specie, la possibilità di esercitare il diritto di accesso nei confronti della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.P.R. n. 352/1992, tale Corpo non essendo competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento tributario attivato dalla Guardia di Finanza, da individuarsi nell'avviso di accertamento.

Con ricorso del 19.11.2008 il signor ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

**Diritto**

La Commissione ritiene di non poter condividere l'assunto del ricorrente secondo il quale le argomentazioni sulle quali si fonda il diniego dell'accesso opposto dall'Amministrazione, nella parte in cui fanno riferimento alle categorie di documenti per i quali è escluso l'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90 e dell'art. 4 comma 1, lett. d) ed i) del D.M. n. 603/1996, sono infondate.

In particolare si osserva che il diniego di accesso a tali documenti è assolutamente in linea con la previsione di cui all'art. 4, comma 1), lettera d) del predetto D.M., a norma del quale, per esigenze attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità, è esclusa, tra l'altro, l'accessibilità agli atti ed ai documenti attinenti alle informazioni fornite dalle fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché contenute in esposti da chiunque inoltrati.

Ne consegue, pertanto, l'insussistenza del diritto di accesso fatto valere dal ricorrente.

**PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Fatto**

Il signor ....., dipendente statale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria provinciale di Taranto, in data 9.5.2008, chiedeva al direttore della predetta Segreteria di poter accedere alla relazione con note concernenti la propria attività lavorativa. La Direzione della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Taranto rigettava la predetta istanza, confermando la presenza di nota a verbale sindacale, la quale descriveva l'attività lavorativa di ciascun dipendente e facendo presente di averla inoltrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 1.10.2008, il ricorrente inoltrava al Ministero dell'Economia e delle Finanze istanza di accesso alla nota a verbale per la specifica della distribuzione del budget d'ufficio 2006-2007 avente protocollo n. 1882/2008 ed inviata dalla Direzione della segreteria della Commissione Tributaria provinciale di Taranto al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio amministrazione delle Risorse. In data 5.11.2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze inviava gli allegati alla nota n. 1882/08.

In data 12.11.2008 il signor ....., assumendo che la sua istanza di accesso non era stata integralmente soddisfatta, ricorreva dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere la copia integrale della nota a verbale per la specifica della distribuzione del budget d'ufficio 2006-2007, avente protocollo n. 1882/08, per l'eventuale tutela dei suoi diritti nelle sedi competenti.

**Diritto**

Successivamente alla proposizione del ricorso del sig. ...., con nota del 5.12.2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze Ufficio Amministrazione delle Risorse- Area IV, ha invitato il Direttore della Commissione tributaria provinciale di Taranto a voler provvedere al rilascio di quanto richiesto dal sig. ....

Pertanto si deve ritenere cessata la materia del contendere.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo Statale di .....

**Fatto**

La signora ....., assistente amministrativo, tecnico ausiliario (A.T.A.) in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di ....., in data 17.9.08, avendo interesse a controllare la correttezza della determinazione del suo compenso F.I.S. previsto dalla contrattazione d'Istituto per l'anno 2007/2008, chiedeva di avere copia di tale contrattazione.

Con nota del 25.10.2008 l'Amministrazione rappresentava che la contrattazione cui si riferiva l'istanza di accesso era stata visionata dalla signora ..... ed era stata rimessa all'albo in data 20.10.2008.

Con ricorso datato 10 novembre 2008 la signora ..... adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dolendosi di non avere ancora ottenuto copia del documento richiesto.

**Diritto**

Non vi è dubbio che la ricorrente, interessata a verificare la correttezza della determinazione del compenso F.I.S. corrispostogli dall'Amministrazione, al fine di segnalare eventuali errori, vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, ad accedere alla contrattazione d'Istituto 2007/2008.

Il diniego dell'accesso al documento in questione mediante estrazione di copia opposto dall'Amministrazione è assolutamente ingiustificato, alla stregua di quanto inequivocabilmente previsto dall'art. 25, comma 1 della legge n. 241/90 che garantisce la possibilità di esercitare il diritto di accesso sia mediante visione, sia mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi.

L'Amministrazione dovrà, pertanto, rilasciare copia del documento richiesto dalla ricorrente, a nulla rilevando la circostanza che la signora ..... ha avuto accesso alla contrattazione in questione *sub specie* di visione della stessa.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Federazione Lavoratori della Conoscenza- CGIL

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico provinciale di .....

**Fatto**

La Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL, organizzazione sindacale operante sul territorio della Provincia di ..... nel comparto scuola, in data 17.10.08, inviava all'Ufficio scolastico Provinciale di ..... un'istanza di accesso agli atti per ottenere copia della relazione ispettiva redatta all'esito della segnalazione di irregolarità nell'applicazione del regolamento relativo alle graduatorie di 3<sup>a</sup> fascia A.T.A. ( D.M. 55 del 9.6.2005) operata dall'organizzazione ricorrente in data 21.2.2008.

In data 25.11.2008, la predetta organizzazione, rilevato che l'Amministrazione non aveva dato alcun riscontro all'istanza di accesso, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere copia della relazione ispettiva in questione.

**Diritto**

Il ricorso è manifestamente fondato.

Non vi è dubbio che la organizzazione ricorrente, che ha dato avvio con la propria segnalazione di alcune irregolarità nell'applicazione del regolamento relativo alle graduatorie di 3<sup>a</sup> fascia A.T.A. abbia un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla relazione ispettiva in cui sono consacrate le risultanze dell'ispezione effettuata proprio su sollecitazione della ricorrente, a tutela degli interessi dalla stessa rappresentati.

Né si può fondare, come ha fatto l'Ufficio scolastico provinciale di ..... nella nota dell'11.12.2008 inviata alla Commissione il giorno successivo, l'esclusione di un interesse tale da legittimare l'accesso da parte dell'organizzazione ricorrente alla relazione ispettiva in questione sul rilievo che la formulazione e gestione delle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. del triennio 2005/2008 è di stretta competenza del Dirigente scolastico, non rientrando tra le materie che, in base al contratto scuola, sono oggetto delle relazioni sindacali.

L'organizzazione sindacale ricorrente, lungi dal volersi ingerire nella formulazione e gestione di tali graduatorie, aveva segnalato alcune irregolarità nell'applicazione del regolamento che disciplina la formazione delle graduatorie *de quibus*, esercitando legittimamente il ruolo di tutela sindacale degli interessi dei propri iscritti; lo stesso interesse che ha legittimato la sollecitazione dell'esercizio della potestà ispettiva da parte dell'organizzazione ricorrente vale a legittimare l'esercizio del diritto di accesso alla relazione ispettiva.

Stante lo stretto collegamento tra l'oggetto del diritto di accesso- che, comunque, non rientra in alcuna delle categorie di documenti per i quali tale diritto è escluso- e l'attività sindacale svolta dalla FLC-CGIL, si deve escludere che l'accesso richiesto da

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

questa organizzazione si risolva in una forma di controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso alla luce delle suesposte considerazioni.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

**Fatto**

La signora ....., già Preside di un Liceo Scientifico di Roma, attualmente in pensione, proponeva tre distinte istanze di accesso, rispettivamente in data 15.10.02, in data 7.1.2003, ed in data 7.2.2003, all'Ufficio scolastico regionale di Roma, aventi ad oggetto gli atti relativi ad una indagine ispettiva concernente il Liceo in questione, determinati atti concernenti la sua attività lavorativa, nonché atti ritenuti indispensabili per la difesa (propria e dell'amministrazione di appartenenza) in un procedimento attivato da una docente avverso un decreto con cui era stata ritenuta l'assenza ingiustificata dal servizio.

La signora ....., sul rilievo che l'amministrazione non avrebbe soddisfatto integralmente le sue istanze di accesso, adiva la Commissione sollecitandone l'intervento perché le fosse consentito l'esercizio del diritto di accesso a copia degli atti più volte richiesti e non ottenuti o ottenuti con parti mancanti o oscurate, specificamente indicati dalla ricorrente.

**Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

La ricorrente ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ben oltre il termine di trenta giorni dal contestato diniego dell'accesso, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90; ne consegue l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

Il signor ....., consigliere comunale del Comune di ....., in data 11.11.2008 chiedeva al Segretario comunale copia della richiesta della Corte dei Conti o della Procura regionale della Corte dei Conti in merito al bilancio di previsione dell'anno 2008 o altra annualità. In data 18.11.2008 il ricorrente ribadiva la precedente richiesta.

Il segretario comunale in data 19.11.2008, pur fornendo notizie sul contenuto della richiesta inviata al Comune dalla Corte dei Conti non forniva la copia del documento richiesto.

Con ricorso del 28.11.2008 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso a quanto richiesto, invocando il combinato disposto dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 22 dello Statuto del Comune di ....., e degli articoli 26 e 27 del regolamento del consiglio comunale.

**Diritto**

La Commissione deve dichiarare la propria incompetenza a decidere sul ricorso.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Comitato Rappresentanza Inquilini di ..... (R.I.T.A.)

contro

**Amministrazione resistente:** Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.)

**Fatto**

....., presidente del comitato Rappresentanza Inquilini di ..... (R.I.T.A.), ha ricevuto una lettera della Società C. E. S.p.A., *advisor* della Fondazione E.N.P.A.M., con la quale ha ribadito che proprietaria del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via ..... denominato T.A., è ancora la fondazione medesima, avendo quest'ultima dichiarato invalida ed inefficace la proposta di acquisto del complesso immobiliare su indicato formulata dalla società E. s.r.l.

A seguito di tale comunicazione il presidente del comitato R.I.T.A. ha presentato istanza di accesso al verbale della seduta con la quale il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. ha accettato la proposta di acquisto della società E. s.r.l.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig. ...., nella qualità precedentemente indicata, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Pur non essendo esplicita la motivazione dell'istanza di accesso del 5 ottobre 2008 e nell'atto introduttivo del presente procedimento, e, dunque, in assenza di una prospettazione dei fatti in grado di far emergere la legittimazione dell'odierno ricorrente, si ritiene, comunque, di poterla inferire dal contenuto dei documenti richiesti concernente la dismissione dell'immobile al cui interno soddisfano le proprie esigenze abitative gli inquilini riunitisi nel comitato R.I.T.A. Tale interesse appare sufficientemente qualificato e meritevole di tutela ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si rileva, infine, che in considerazione dell'ampia nozione di pubblica amministrazione fatta propria dall'art. 22, comma 1, lett. e) della legge generale sull'attività dei pubblici poteri, si ritiene che i verbali del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M. siano documenti amministrativi e, dunque, accessibili.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Centro Documentale Esercito – Nucleo informativo per il pubblico

**Fatto**

Il Carabiniere ....., avendo partecipato, dal 1 settembre 2003 al 10 gennaio 2004, alla missione a Kabul – Afghanistan, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, di potere accedere ai documenti del procedimento relativi al procedimento di rilascio di medaglie commemorative. Chiarisce il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri interessi giuridici, atteso che le medaglie costituiscono punteggio anche in vista di eventuali trasferimenti.

Avverso il silenzio rigetto, il Carabiniere ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Documentale Esercito – Nucleo informativo per il pubblico, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il ricorrente, con una memoria integrativa dell'11 dicembre, ha comunicato che gli è stata assegnata una medaglia commemorativa e che non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine allo stato della pratica relativa alla medaglia NATO-ISAF.

Il Centro Documentale di Torino ha comunicato a questa Commissione, con nota del 16 dicembre 2009, che il Comando Regione CC Emilia Romagna ha chiesto informazioni in ordine allo stato della pratica di concessione di medaglia commemorativa e che tale richiesta era rimasta inevasa atteso che il Centro Documentale non deteneva alcun documento relativo alla suddetta pratica. Precisa, poi, l'amministrazione di essere venuta a conoscenza, per le vie brevi, dell'avvenuta consegna all'interessato della medaglia commemorativa.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

Si rileva, infatti, l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione al procedimento di concessione di medaglie commemorative. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241 del 1990, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 19 settembre 2008.

**PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita il Ministero della

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Difesa – Direzione generale per il personale militare, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Ufficio provinciale Motorizzazione civile di .....

**Fatto**

....., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso l'Ufficio provinciale Motorizzazione civile di ....., al fine di tutelare i propri diritti innanzi al giudice competente, ha chiesto, il 24 settembre 2008, all'ufficio medesimo di potere accedere ai seguenti documenti:

1. documenti detenuti dall'ufficio relativi al tentativo di conciliazione in corso innanzi la Direzione provinciale del lavoro di .....
2. documenti relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi agli sportelli a decorrere dal 19 maggio 2008;
3. documenti relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi in “conto privati” a regime straordinario dell'area “B” a decorrere dal 19 maggio 2008.

Chiarisce ..... nel presente ricorso che è pendente innanzi la Direzione Generale del Dipartimento un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. avente ad oggetto la presunta violazione dell'accordo sindacale del 19 maggio 2008, relativo all'assegnazione del personale di area “B” a turni operativi e per violazione dell'art. 6, comma 5 del CCNL.

Lamenta, inoltre, la ricorrente di essere stata oggetto, dopo avere adito il tentativo di conciliazione, di provvedimenti con i quali il dirigente ha provveduto a spostare la ricorrente dal proprio posto di lavoro e ad escluderla da funzioni retribuite come straordinari.

Avverso il silenzio rigetto il ....., il 18 novembre, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Ufficio provinciale Motorizzazione civile di ....., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria, ha inviato a questa Commissione il provvedimento del 20 novembre c.a. con il quale ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia documenti detenuti dall'ufficio relativi al tentativo di conciliazione in corso innanzi la Direzione provinciale del lavoro di ....., perché l'istanza non contiene elementi che consentano l'individuazione dei documenti e non è “comprovato” l'interesse sotteso all'istanza.

Quanto ai documenti di cui al punto n. 2, relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi agli sportelli a decorrere dal 19 maggio 2008, l'amministrazione motiva il diniego affermando che nell'istanza non è specificato a quali impiegati la ricorrente faccia riferimento.

Per quanto riguarda, infine, i documenti di cui al punto n. 3, relativi all'assegnazione del personale ai turni operativi in “conto privati” a regime straordinario dell'area “B” a decorrere dal 19 maggio 2008, l'amministrazione nega

l'accesso atteso che i documenti richiesti riguardano altri dipendenti dell'ufficio e, comunque, "al di fuori del procedimento amministrativo in corso".

Aggiunge l'amministrazione di avere negato l'accesso ai documenti indicati previo parere del Ministero.

### **Diritto**

....., al fine di tutelare i propri diritti, ha chiesto di potere accedere ai documenti precedentemente indicati. In particolare, con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 questa Commissione rileva che i medesimi sono accessibili atteso che i medesimi sono funzionali a far valere i propri diritti nel tentativo di conciliazione in corso presso la Direzione Generale del Dipartimento. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3 si esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili atteso che, lamentando ..... l'esclusione da funzioni retribuite con straordinario, i medesimi sono necessari per dimostrare una eventuale disparità di trattamento rispetto a dipendenti appartenenti alla medesima area.

### **PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dipartimento dei trasporti terrestri – ufficio provinciale motorizzazione civile di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo “.....”

**Fatto**

....., insegnante presso la scuola elementare Istituto Comprensivo “.....” di ....., ha chiesto al dirigente scolastico dell'Istituto medesimo di potere accedere ai titoli in base ai quali, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, le colleghe P.V. e M.A., hanno goduto di un diritto di precedenza nell'assegnazione della sede nell'anno scolastico 2008 – 2009. Specifica, infatti, la ricorrente che, pur vantando un punteggio più elevato e occupando una posizione superiore rispetto ai controinteressati su indicati, è stata oltrepassata dalle colleghe le quali hanno potuto beneficiare dei benefici di cui all'art. 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Pertanto, l'istanza è finalizzata a verificare l'effettivo possesso da parte dei controinteressati dei benefici di cui alla legge citata.

L'amministrazione, dopo avere informato la ricorrente dell'avvenuta comunicazione dell'istanza ai controinteressati, ha lasciato decorrere il termine di trenta giorni determinando così la formazione del silenzio rigetto.

Avverso il silenzio rigetto, ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all' Istituto Comprensivo “.....” di ..... l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il presente ricorso è stato ritualmente notificato ai contointeressati.

....., ha presentato istanza di accesso all'amministrazione al fine di verificare se le colleghe P.V. e M.A. sono effettivamente in possesso dei requisiti previsti per potere usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ossia lo svolgimento di un'assistenza continua ed esclusiva ad un parente o affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità. Al riguardo il comma 5, dell'art. 33 menzionato stabilisce che “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

I documenti richiesti contenendo dati relativi allo stato di salute di familiari, sono accessibili, ai sensi dell'art. 24 , comma 7 della legge n. 241 del 1990, solo nei limiti in cui l'ostensione sia strettamente indispensabile e “se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile” (art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003).

Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto la giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto verificando se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello alla riservatezza.

Nella fattispecie la ricorrente agisce a tutela del proprio diritto al lavoro e può quindi ritenersi che tale diritto abbia un rango almeno pari a quello alla riservatezza dei dati concernenti la salute dei controinteressati; deve poi aggiungersi - nell'ottica di dare maggiore concretezza al bilanciamento - che la soluzione prescelta impone un sacrificio delle esigenze di riservatezza che appare giustificato dalla circostanza che le controinteressate hanno "utilizzato" i documenti di cui viene chiesta la ostensione al fine di ottenere un beneficio con sacrificio (legittimo) degli interessi della ricorrente; non è quindi ingiustificato che uno di questi chieda in visione i documenti posti a base del riconoscimento del beneficio (Tar Latina-Lazio, 14 aprile 2006).

### **PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l' istituto comprensivo "....." di ..... - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** S.I.S.A.L. s.p.a.

**Fatto**

....., titolare di una rivendita edicola, ha presentato domanda per divenire ricevitore Sisal Superenalotto; successivamente, in data 2 luglio, sollecitata con nota del 12 agosto 2008, il ricorrente ha chiesto alla Sisal di potere accedere al nominativo del responsabile del procedimento, alla scheda di sopralluogo redatta dal funzionario Sisal ed al regolamento generale per l'autorizzazione di ricevitoria Superenalotto.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Sisal s.p.a., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività del ricorso.

L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego, taciti o espressi, e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che l'istanza di accesso è stata presentata il 2 luglio sollecitata, poi, il 2 agosto 2008 e che la richiesta di riesame alla scrivente Commissione reca la data del 27 novembre 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare

**Fatto**

Il Tenente Colonnello ....., dopo avere ricevuto, il 6 ottobre, una nota con la quale l'amministrazione ha annullato il giudizio per l'avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2007, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. decreto dirigenziale del 29 luglio 2008, con relativa documentazione probatoria afferente l'annullamento dei giudizi di avanzamento degli anni 2007 – 2008;
2. eventuali decreti dirigenziali, dei quali il ricorrente non è a conoscenza, relativi al procedimento di riesame comunicato con la nota del 6 ottobre;
3. eventuali ulteriori documenti amministrativi richiamati nei documenti di cui ai punti 1 e 2, o, comunque, afferenti lo stesso procedimento.

Chiarisce il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi al giudice amministrativo o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'amministrazione, ha accolto l'istanza di accesso ai documenti di cui al punto n. 1, limitatamente alla parte riguardante l'istante ed ai verbali relativi alla valutazione dei Tenenti Colonnelli per gli anni 2007 e 2008. Con riferimento a documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione ha consentito l'accesso al decreto dirigenziale del 6 ottobre 2008 relativo all'annullamento dell'art. 2 del decreto dirigenziale del 29 luglio 2008.

L'amministrazione, infine, non fornisce alcuna informazione relativa ai documenti di cui al punto n. 3.

Avverso il parziale rigetto, il Tenente Colonnello ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

**Diritto**

Il Tenente Colonnello ....., ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il parziale silenzio rigetto dell'amministrazione.

Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 "l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento". Pertanto, qualora sussistano documenti richiamati in quelli rilasciati, l'amministrazione è tenuta a consentirne l'accesso.

A tale riguardo, ossia sull'accessibilità dei documenti collegati a quelli oggetto principale dell'istanza, rileva una recente pronuncia del giudice amministrativo di prime cure (Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 26 giugno 2008, n. 1679), secondo cui: "Una volta

che un ufficio della P.A., a fronte di una domanda di accesso, non abbia apposto l'esistenza di ragioni che attengano alla necessità di tutela della sfera di riservatezza di altri soggetti, ovvero altre motivazioni giustifichino il differimento, l'amministrazione ha l'obbligo di soddisfare la richiesta del richiedente nella sua interezza, consentendo l'accesso non solo agli atti del procedimento principale, ma anche di quelli da questi ultimi richiamati, atteso che il diritto di accesso estende la sua ampiezza alla verifica della veridicità e completezza”.

**PQM**

La commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita il ministero della difesa – direzione generale per il personale militare, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto  
– SM- Ufficio Personale Ufficiali, viale Romania 45, 00197 ROMA

**Fatto**

Il Colonnello ....., Comandante del Gruppo per la Tutela della Salute dal 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2008, a seguito del trasferimento nella posizione di messa “a disposizione per incarichi speciali”, ha comunicato nel presente ricorso di avere chiesto all'amministrazione di potere accedere ai seguenti documenti:

1. documenti detenuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri posti alla base del provvedimento di trasferimento;
2. documenti correlati all'indicato provvedimento detenuti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Divisione Unità Specializzate Carabinieri e dal Comando Carabinieri Unità Mobili e Speciali “Palidoro” di Roma.

Specifica il ricorrente che la conoscenza delle motivazioni poste a base del provvedimento di trasferimento è necessaria per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti.

L'amministrazione, ai sensi dell'allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995, con nota notificata al ricorrente il 23 ottobre, ha differito per un anno a decorrere dal 5 settembre 2008, l'accesso ai documenti relativi al provvedimento di trasferimento. Con riferimento, poi, alla richiesta di accesso ai documenti del fascicolo personale, non menzionata nel presente ricorso, l'amministrazione ha negato l'accesso attesa la genericità della richiesta e la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Avverso il provvedimento di diniego il Colonnello ..... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 16 dicembre, ha comunicato di non avere negato l'accesso ai chiesti documenti in considerazione della genericità della richiesta volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione.

**Diritto**

L'amministrazione ha differito l'accesso ai documenti posti alla base del provvedimento di trasferimento ai sensi dell'allegato 1, punto 8, del D.M. n. 519 del 1995, il quale, al fine di tutelare l'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali. sottrae temporaneamente all'accesso, tra gli altri, i documenti della “pianificazione relativa all'impiego del personale militare”.

Pertanto, correttamente l'amministrazione ha differito l'accesso ai documenti relativi al provvedimento con il quale il ricorrente è stato trasferito dal Gruppo per la Tutela della Salute nella posizione di messa “a disposizione per incarichi speciali”, sia che i medesimi siano detenuti dall'amministrazione sia che siano contenuti nel fascicolo personale del ricorrente.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL - Sede di Roma .....

**Fatto**

La signora ....., in qualità di vedova di ....., ex dipendente delle FS, ha richiesto all'INAIL - Sede di Roma ....., con lettera ricevuta dall'amministrazione destinataria il 25 settembre 2008, l'accesso a degli atti riguardanti il marito, che risultavano essere in possesso dell'ufficio.

In particolare, era di interesse della signora accedere ai seguenti atti:

- 1) parere espresso da consulente tecnico interno INAIL sull'esposizione all'amianto del signor .....
- 2) lettera della RFI S.p.A., inviata nell'anno 2006 all'INAIL con busta chiusa contenente "documentazione sanitaria riservata" (presumibilmente copia del fascicolo sanitario del signor ..... presso FS);
- 3) questionario compilato da FS (RFI S.p.A.) su luoghi di lavoro e mansioni svolte dal .....
- 4) stralcio del documento di valutazione del rischio di FS - RFI S.p.A.

La signora ha formulato la suddetta istanza di accesso a tali documenti, considerando gli stessi prove documentali ai fini dell'azione giudiziale che si propone di intraprendere per dimostrare la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale del marito, il signor .....

Non avendo l'Istituto resistente fornito alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora ....., tramite un legale, il 21 novembre 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

**Diritto**

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti ed eventualmente accedere ad un risarcimento derivante dalla dimostrazione della responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale del marito, il signor .....

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Infine, si rileva che il T.A.R. Sardegna, sezione I, (sentenza n. 643, 23 agosto 2008), con riguardo ad una fattispecie simile a quella in esame, si è pronunciato di recente, ordinando l'esibizione ed il rilascio alla ricorrente di copia dei documenti richiesti, sulla base delle seguenti motivazioni: “la ricorrente ha chiesto l'esibizione di atti concernenti, tra l'altro, lo stato di salute dei genitori e del fratello, tutti defunti e dei quali non è contestato che ella sia erede. (*Omissis*). Ed invero, contrariamente a quanto l'I.N.P.D.A.P. afferma, nell'istanza datata 23/8/2007, sottoscritta dalla ricorrente in persona, nella sua non contestata qualità di erede dei genitori (*Omissis*) e del defunto fratello (*Omissis*), ed in quelle per suo conto formulate dall'avvocato (*Omissis*), è ben

evidenziato quale fosse l'interesse della medesima a conoscere la documentazione sanitaria dei propri congiunti. Risulta, infatti, specificato che l'interesse è quello di portare avanti iniziative giudiziarie a tutela dei propri diritti. Tanto è sufficiente a sorreggere, sotto il profilo dell'interesse, l'istanza di accesso (si veda il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale dell'odierna ricorrente dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate di .....

**Fatto**

La signora ....., il 17 ottobre 2008, ha formulato un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate di ....., presso cui è dipendente, per ottenere l'esibizione di una serie di documenti in possesso dell'amministrazione, al fine di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, a suo dire lesi dal mancato riconoscimento (per sua infungibilità con altro dipendente) di una richiesta di un periodo di aspettativa, formulata il 16 luglio 2008, per motivi di salute.

In particolare, la signora ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:

1) pianta organica dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ..... con indicazione di tutti i dipendenti con relativa qualifica, area di appartenenza, compiti assegnati e obiettivi da realizzare. Eventuali provvedimenti adottati dal direttore dell'ufficio per sopperire alla "presunta" carenza di organico ed eventuali risposte ottenute dalla Direzione regionale della Lombardia e/o dagli Uffici centrali della Direzione del personale di Roma;

2) piano esecutivo di gestione (o altro documento equivalente) approntato dalla Direzione dell'ente per il 2008 da quale emergano la distribuzione degli obiettivi generali dell'ufficio tra i singoli dipendenti, il piano delle scadenze, il carico di lavoro di ciascuno, le peculiari mansioni degli stessi dipendenti le singole posizioni organizzative, le eventuali sostituzioni previste per le assenze e le malattie, il turn-over delineato per sopperire alle esigenze di maternità e/o aspettativa;

3) fascicolo approntato dall'ufficio per l'emissione del provvedimento di diniego contro il quale si ricorre, con tutti gli allegati ed i pareri all'uopo previsti e gli altri documenti richiesti dalla legge e dal vigente CCNL;

4) istanze, con tutti i relativi allegati, presentate da tutti i dipendenti in servizio presso l'ufficio di ..... che hanno ottenuto nel quinquennio 2004-2005-2006-2007-2008 un provvedimento di aspettativa a qualsiasi titolo, onde rilevare, in particolare, eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento.

Avverso il silenzio rigetto della suddetta amministrazione, la signora ....., il 20 novembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

**Diritto**

In via generale, questa Commissione in numerose sue pronunce ha ritenuto prevalente il diritto di accesso nei casi in cui venga esercitato per la difesa dei propri interessi giuridici, secondo il dettato dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza.

Venendo all'esame del merito del ricorso, si rileva, in via preliminare, che il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che

l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, riguardo alle istanze formulate dalla signora ....., concernenti i sopra illustrati punti 1) e 3), vale a dire la pianta organica dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ..... ed il fascicolo approntato dall'ufficio per l'emissione del provvedimento di diniego contro il quale si ricorre, è senza alcun dubbio sussistente un interesse differenziato, diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti e le relative istanze sono da considerare ammissibili.

Rispetto al punto 2), concernente la richiesta di accesso al piano esecutivo di gestione (o alto documento equivalente) approntato dalla Direzione dell'ente per il 2008 da quale emergano la distribuzione degli obiettivi generali dell'ufficio tra i singoli dipendenti, il piano delle scadenze, il carico di lavoro di ciascuno, le peculiari mansioni degli stessi dipendenti le singole posizioni organizzative, le eventuali sostituzioni previste per le assenze e le malattie, il turn-over delineato per sopperire alle esigenze di maternità e/o aspettativa, si osserva invece che la stessa non si possa considerare ammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Pertanto, si evidenzia che "il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegga come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile", secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma Lazio sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la più recente pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che "l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa".

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

Infine, in relazione alla richiesta concernente il punto 4) volta all'accesso alle istanze, con tutti i relativi allegati, presentate da tutti i dipendenti in servizio presso l'ufficio di ..... che hanno ottenuto nel quinquennio 2004-2005-2006-2007-2008 un provvedimento di aspettativa a qualsiasi titolo, onde rilevare, in particolare, eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento, si osserva che considerata la presenza di parti controinteressate, non individuabili al momento della presentazione della domanda di accesso, l'amministrazione dovrà provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti. In particolare, si ritiene che tale notifica vada effettuata esclusivamente nei confronti dei dipendenti che hanno ottenuto un provvedimento di aspettativa nel 2008, quale anno di riferimento - per la rilevazione di eventuali vizi di eccesso di potere e/o di irragionevole disparità di trattamento - rispetto alla domanda di aspettativa formulata dall'odierna ricorrente il 16 luglio u.s.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso per i punti 1) e 3) di cui in fatto, respinge il ricorso per il punto 2) di cui in fatto e sospende il ricorso per il punto 4) di cui in fatto invita l'amministrazione alla notifica dello stesso alle parti controinteressate.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

**Fatto**

La signora ....., il 20 ottobre 2008, ha presentato un'istanza all'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale volta all'accesso ad alcuni documenti, a suo dire, necessari per “approntare e delineare la propria linea difensiva processuale” e far valere un eventuale eccesso di potere dell'amministrazione nella procedura di mobilità avviata per l'anno 2007 rispetto ad altre procedure di mobilità relative agli anni precedenti e, precisamente, per il quinquennio 2002/2006, a legislazione invariata.

L'odierna ricorrente, infatti, asserisce una lesione dei propri diritti, poiché non vedendosi riconosciuta la possibilità di cambiare luogo di lavoro, per assistere i propri parenti, mediante l'accesso alla procedura di mobilità avviata dall'Agenzia delle Entrate, con atto del 23 giugno 2008, aveva già proceduto all'impugnazione del relativo bando di concorso e, ad oggi, avrebbe intenzione di procedere alla trasposizione del ricorso straordinario presentato al Capo dello Stato dinanzi al T.A.R. Lazio.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora ....., il 24 novembre 2008, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

**Diritto**

Preliminarmente, la commissione osserva la presenza di controinteressati, non individuabili al momento della presentazione della domanda d'accesso, cui il presente ricorso deve essere notificato, ai sensi dell'articolo 3, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

....., in data 25 novembre 2008, ha inviato un ricorso a codesta Commissione e, contemporaneamente, al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, per richiedere che il Comune di ..... venga condannato a concedergli l'accesso ad alcuni atti amministrativi (richiesti molti anni prima e poi sollecitati) all'INPDAP di Taranto, per prestazioni relative alla Cassa pensione, e al responsabile dell'ufficio tecnico dello stesso Comune, relativi alle liquidazioni di retribuzioni pre-incentivi, non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alle proprie istanze.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di ..... non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Geom. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Provincia di Firenze – URP – Direzione e Viabilità

**Fatto**

Il Geom. ...., in qualità di direttore tecnico dell'impresa ..... s.r.l., il 5 settembre 2008, ha chiesto all'URP della Provincia di Firenze una serie di documenti, per motivi di giustizia.

La ..... s.r.l., infatti, risultata aggiudicataria di un appalto bandito dalla provincia di Firenze per l'affidamento di lavori relativi all'allargamento di una strada, per ragioni non chiare, ha subito la rescissione del contratto e ha visto affidare il proprio appalto ad altra impresa.

Dopo l'ultimo sollecito, avvenuto il 19 novembre 2008, all'odierno ricorrente non è pervenuta alcuna risposta da parte dell'amministrazione resistente.

Pertanto, il Geom. .... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

**Diritto**

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Provincia di Firenze non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

**PQM**

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico regionale per il Lazio

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 22 settembre scorso istanza di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione che avrebbe indotto il dirigente scolastico dell'IPSSAR (Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione) a concedere, a partire dal mese di settembre 2005, i benefici previsti dall'art. 33 della l. n. 104/92 alla sig.ra R. ...., sorella del richiedente e unico soggetto considerato in grado di prestare assistenza alla madre .....(circostanza, quest'ultima, contestata dall'odierno ricorrente e posta a fondamento dell'interesse ad accedere di cui alla relativa richiesta).

Il sig. ...., pertanto e dopo aver contestato una serie di elementi relativi al merito della vicenda che ha portato alla concessione dei suddetti benefici (sui quali la Commissione ritiene di non doversi pronunciare se non nei limiti in cui da essi si possa ricavare la legittimazione dell'accedente) riferisce nel dettaglio i documenti oggetto dell'istanza ostensiva rivolta a parte resistente. In particolare la domanda aveva ad oggetto:

- 1) le domande annuali per usufruire delle agevolazioni di legge presentate dalla sorella all'istituto scolastico per gli anni a partire dal 2005/2006 sino ad oggi;
- 2) le dichiarazioni allegate dalla stessa alle suddette domande;
- 3) le delibere dell'Istituto con le quali sono stati concessi alla sig.ra R. .... i benefici di cui alla l. n. 104/92;
- 4) i conti consuntivi dell'IPSSAR per gli anni 2005-2007 nelle parti in cui si indicano le poste di bilancio impegnate per sostituzioni o supplenze collegate alla concessione dei menzionati benefici;
- 5) la stampa integrale, con relativo *user id* di un messaggio di posta elettronica a dire di un ispettore tecnico dell'U.S.R. Lazio, il dirigente dell'Istituto avrebbe ricevuto dal ricorrente in data 3 marzo 2006.

Alle suddette richieste l'amministrazione non ha dato seguito nei trenta giorni successivi. Pertanto, contro tale silenzio, il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 novembre (pervenuto il successivo 21 novembre a questi uffici) chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato, oltre che all'amministrazione resistente, anche alla controinteressata.

**Diritto**

Il ricorso è fondato e va accolto anche se non con riferimento a tutta la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione in ragione del sicuro interesse a verificare la legittimità della concessione alla sorella R. .... quale unica beneficiaria nel gruppo familiare dei benefici di

cui all'art. 33 l. n. 104/92. Tale disposizione, contenuta nella normativa recante il titolo "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" stabilisce "[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".

L'interesse a conoscere la documentazione della controinteressata relativamente ai documenti di cui, in particolare, ai commi 3 e 5 della citata disposizione appare diretto differenziato e attuale anche in considerazione del fatto, come sembrerebbe ma il profilo non è chiaro, che i concessi benefici abbiano escluso il ricorrente dalla possibilità di ottenerli pur avendone intenzione.

Occorre, ciò nonostante, rilevare che i documenti di cui al punto n. 4 delle premesse in fatto, essendo relativi non ai presupposti della concessione delle agevolazioni come gli altri atti oggetto dell'istanza, ma piuttosto alle ricadute economiche nella sfera patrimoniale della controinteressata non abbiano punti di contatto giuridicamente qualificati con l'interesse dell'accedente e pertanto rispetto ad essi l'accesso va negato.

## **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-3 e 5 e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Lo respinge con riguardo ai documenti di cui al punto 4.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

**Fatto**

Il sig. ...., consigliere comunale dell'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/00 preordinata all'esibizione degli atti di acquisto e ai dettagli del traffico relativi al telefono mobile di servizio del Sindaco del Comune di ..... L'amministrazione ha dato seguito all'istanza concedendo l'accesso in modo parziale, negandolo ai documenti concernenti il dettaglio dei consumi per motivi di riservatezza. Su tale ultimo profilo l'odierno ricorrente ha, in data 15 settembre 2008, presentato una seconda istanza di accesso, insistendo per l'ostensione dei documenti negati dall'amministrazione comunale. Contro il silenzio formatosi sull'ultima istanza il cons. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (privo di data e pervenuto il 21 novembre 2008) chiedendone l'accoglimento e facendo presente la mancata istituzione del difensore civico presso il Comune di .....

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie, pur non essendo stato istituito il difensore civico presso l'amministrazione resistente, si rileva che in ossequio al principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost – sia pure in una prospettiva “rovesciata” – il gravame avrebbe dovuto essere indirizzato al Difensore civico del Comune di ..... in quanto livello territoriale di governo immediatamente sovraordinato a quello dell'amministrazione resistente.

**PQM**

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo classico statale .....

**Fatto**

La sig.ra..... in data 16 settembre u.s. ha presentato richiesta di accesso alla “documentazione relativa agli esami di idoneità per la classe II del Liceo Classico sostenuti dalla figlia ..... nel suddetto Istituto scolastico dal 03.09.2008 al 09.09.2008”. L’istituto scolastico negava l’accesso con nota del 25 settembre 2008, ricevuta dall’odierna ricorrente il successivo 28 settembre, invitando la ..... a meglio specificare i documenti oggetto dell’istanza. Contro tale provvedimento la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (privo di data e pervenuto il 20 novembre 2008) chiedendone l’accoglimento.

**Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell’impugnativa è il provvedimento di diniego di cui la ricorrente ha avuto contezza in data 28 settembre 2008 e che l’istanza di riesame, priva di data, è pervenuta il successivo 20 novembre 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà della ricorrente di reiterare la domanda d’accesso, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva II e III reparto

**Fatto**

Il sig. .... riferisce di aver presentato in data 30 settembre 2008 due istanze di accesso al II e III reparto dell'amministrazione resistente con le quali chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) "concessione pensione privilegiata ordinaria";
- 2) "equo indennizzo".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 26 novembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio venutosi a formare, chiedendo l'accoglimento del gravame.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la pochezza degli elementi di fatto e di diritto addotti dal ricorrente a sostegno del proprio gravame. Dal ricorso, i cui contenuti sono ricavabili unicamente *per relationem* dalle allegate istanze di accesso formulate dal sig. ...., sembra comunque di poter comprendere che oggetto dell'istanza ostensiva siano documenti relativi alla stessa persona del ricorrente e concernenti sia lo stato di avanzamento della concessione del trattamento pensionistico (di cui si fa menzione in una lettera allegata del comando regionale dei carabinieri Emilia Romagna del 2001) che la concessione dell'equo indennizzo. Con riferimento a questi ultimi si rileva che il Ministero della difesa, con nota datata 5 dicembre u.s., ha comunicato di voler concedere il chiesto alla scrivente senza, tuttavia, dimostrarne di averlo concesso al richiedente al momento della presente decisione. Pertanto non si ritiene, rispetto a tali documenti, di poter dichiarare la cessata materia del contendere.

In termini generali, nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente, atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano la sua persona e sul conseguente interesse a conoscere quale sia stata la sorte della pratica aperta a suo nome e concernente il trattamento pensionistico citato.

Le considerazioni che precedono, tuttavia, hanno rilievo nel caso in cui la documentazione richiesta dal sig. .... sia esistente presso l'amministrazione (il dubbio deriva dalla circostanza che il .... sembra fare riferimento nella richiesta di accesso indirizzata a parte resistente ad informazioni piuttosto che a documenti veri e propri), valendo, in caso contrario, il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione...La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Ciò, vista la nota del 5 dicembre del Ministero della difesa in cui si attesta l'esistenza di

## **PLENUM 16 DICEMBRE 2008**

documentazione a nome del ricorrente in punto di equo indennizzo, soprattutto per ciò che attiene ai documenti relativi al trattamento pensionistico privilegiato.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Aeronautica Militare di Roma

**Fatto**

Il maggiore ..... riferisce di aver, in data 20.10.2007, presentato ricorso al Ministero della Difesa contro non meglio specificate determinazioni assunte dall'amministrazione resistente. Non avendo ricevuto notizia alcuna sulla definizione del citato ricorso, nel mese di giugno 2008 l'..... inviava nota di diffida ad adempiere al Ministero della Difesa. Successivamente la direzione generale per il personale militare del Ministero comunicava all'istante di aver trasmesso per il seguito di competenza alcuni documenti (nota del 21.06.2008, atto stragiudiziale del 09.06.2008 e ricorso del 20.10.2007) alla direzione generale della sanità militare. Dopo aver chiesto e ottenuto copia della nota del 21 giugno 2008, l'....., dal contenuto della nota stessa, rilevava l'esistenza di altro documento datato 27 maggio 2008 e al quale si faceva riferimento nel documento rilasciato all'odierno ricorrente.

Chiedeva, pertanto, l'accesso anche a tale ultimo atto in data 16 ottobre u.s. non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito in data 26 novembre l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Preliminarmente La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere in seguito alla memoria dell'amministrazione datata 9 dicembre 2008 in cui si dà atto dell'avvenuto invio del documento richiesto al ricorrente.

**PQM**

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Ing. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale gestione risorse umane

**Fatto**

L'ing. .... riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia da proporre alla direzione di uffici periferici e centrali. Dopo aver superato con esito positivo le prove scritte, il successivo 20 settembre ha sostenuto la prova orale collocandosi in trentesima posizione come da graduatoria approvata dall'amministrazione in data 30 settembre 2007.

L'ing. ...., dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la graduatoria del concorso in oggetto, ha presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso alle prove scritte di 15 concorrenti, indicandone i dati identificativi. L'amministrazione, con nota del 5 maggio (pervenuta al ricorrente il 7 maggio u.s.), ha dato riscontro positivo alla richiesta, specificando che avrebbe reso disponibili le prove dei candidati che non avessero presentato "...motivata opposizione alla richiesta di accesso". Il successivo 3 giugno l'odierno ricorrente ha effettuato l'accesso, constatando che non tutti gli elaborati richiesti erano stati forniti dall'amministrazione resistente. Contro tale diniego parziale, pertanto, l'ing. .... in data 5 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione e alla dott.ssa ..... in qualità di controinteressata. In data 19 giugno u.s. l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 1 luglio 2008 la Commissione rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati che hanno redatto le prove scritte oggetto della richiesta di accesso e non esibite al ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. L'amministrazione non ha sino ad oggi provveduto a notificare il gravame; in data 25 novembre l'..... ha presentato istanza di prelievo, chiedendo la definizione nel merito del gravame anche alla luce dell'inutilità dell'incombente interlocutorio disposto nella precedente decisione, atteso il mutato orientamento della scrivente in materia di notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso relativi a procedure concorsuali.

**Diritto**

La Commissione ritiene di poter accogliere l'istanza del ricorrente volta a definire nel merito il gravame presentato il 5 giugno u.s. Ciò sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia interlocutoria e l'istanza di prelievo senza che l'amministrazione abbia dato seguito alla notifica ai controinteressati, sia per la sopravvenuta inutilità dell'incombente medesimo determinata dall'orientamento giurisprudenziale in materia di controinteressati, condiviso anche da questa Commissione, giusto il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta

acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Nel merito si rileva l’incontrovertibile legittimazione dell’accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell’istanza. L’interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull’art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all’accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l’odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Dott. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico regionale per la Calabria

**Fatto**

L'amministrazione resistente ha disposto, nel corso dell'anno 2006 e dell'anno 2007, l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti neoassunti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. Il dott. .... (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale a scapito di altre.

Per tale motivo, egli ha presentato, in data 16 maggio 2008, due distinte richieste di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza per gli anni 2007 e 2008, nonché, successivamente, in data 26 maggio 2008, due ulteriori richieste di accesso all'elenco nominativo degli incarichi per gli anni 2005 e 2006.

Contro il diniego espresso dall'amministrazione dell'11 giugno 2008, il dott. .... ha presentato ricorso in data 9 luglio 2008 (per l'accesso agli elenchi degli incarichi di cui agli anni 2007 e 2008) e, successivamente contro il diniego tacito dell'amministrazione ha presentato ricorso in data 24 luglio 2008 (per l'accesso agli elenchi degli incarichi di cui agli anni 2005 e 2006), chiedendone l'accoglimento.

La Commissione, nella seduta del 22 luglio 2008 e, successivamente, nella seduta del 16 settembre 2008, rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott. ...., in realtà dirigente dell'amministrazione resistente) in capo a coloro che figuravano nell'elenco dei soggetti affidatari di incarichi di docenza, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

**Diritto**

I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Infatti, con nota datata 9 settembre 2008 (pervenuta soltanto il successivo 18 settembre) l'amministrazione ha fatto pervenire una unica memoria, concernente tutte le istanze di accesso del ricorrente, relative ai quattro anni di riferimento per il conferimento degli incarichi.

Nonostante il chiaro invito a notificare il ricorso agli affidatari degli incarichi di docenza - contenuto nelle precedenti decisioni della Commissione del 22 luglio 2008 e del 16 settembre 2008 - il dirigente dell'amministrazione resistente, dott. ...., ha ritenuto essere lui stesso controinteressato al ricorso omettendo pertanto la notifica. Ha, inoltre, addotto una serie di motivazioni sul diniego opposto all'odierno ricorrente richiamando la nota dell'11 giugno citando disposizioni normative inconferenti e asserendo la carenza di interesse legittimante l'accesso da parte del .....

Sotto questo profilo, invero, si rileva che il richiamo effettuato nella citata nota difensiva alle ragioni sostenute dall'amministrazione nella precedente determinazione

dell'11 giugno 2008 e concernenti le norme di legge che avrebbero legittimato la scelta dei contestati incarichi di docenza, non è un profilo sul quale questa Commissione ha titolo per pronunciarsi. In particolare, nel valutare i ricorsi presentati in materia di diritto di accesso la Commissione non può spingersi fino a valutare il merito della vicenda cui i documenti oggetto dell'istanza si riferiscono. Così, nel caso di specie, la questione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione in punto di conferimento di incarichi di docenza costituisce esattamente ciò che l'odierno ricorrente chiede di poter verificare attraverso il chiesto e negato accesso. Se così non fosse, se, in altri termini, fosse sufficiente all'amministrazione spiegare le ragioni del proprio operato per paralizzare le richieste di accesso dei cittadini, si profilerebbe la paradossale situazione per cui la *ratio* del diritto di accesso – consistente nella facoltà di esercitare a certe condizioni legittimanti un controllo diretto, da parte del cittadino, sulla trasparenza dell'azione amministrativa – sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto.

D'altronde, se l'amministrazione non ha alcun dubbio sulla legittimità delle proprie scelte, non dovrebbero esservi ostacoli di sorta, una volta accertata la legittimazione del richiedente, a consentire l'accesso che, in fattispecie simili, svolge anche l'importante funzione di deflazionare il contenzioso amministrativo a fronte di provvedimenti resi trasparenti nell'iter che ha condotto alla loro adozione. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta è semplicemente l'elenco nominativo dei soggetti affidatari degli incarichi contestati e non i criteri in forza dei quali l'amministrazione ha deciso di conferire gli incarichi medesimi.

La Commissione, pertanto, dopo aver osservato che la mancata notifica del gravame ai controinteressati espone l'amministrazione ad eventuali azioni nei suoi confronti da parte dei reali controinteressati, osserva nel merito la fondatezza del gravame e la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, considerato il possibile profilo della disparità di trattamento che può essersi verificato tra l'odierno ricorrente e gli altri colleghi affidatari di incarichi di docenza (sulla disparità di trattamento quale "causa" della istanza di accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II, 2 aprile 2008, n. 2936) e che, in primissima istanza, può emergere dalla disamina dell'elenco dei docenti richiesto dal .....

#### **PQM**

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.